



FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

n. 5/25

(Proc.to n. 9/2024 rg. PF - n. 2/2025 rg TF)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D'angelo – Vice Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente relatore

nel giudizio disciplinare - iscritto ai nn. 9/2024 rg PF e 2/2025 rg TF - promosso nei confronti della Asd XXXXX (già affiliata) cod XXXXX-2024, in persona del legale rappresentante pro tempore ha pronunciato la seguente decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 27.01.2025, la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale la già affiliata associazione sportiva XXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore *“per aver omissso di provvedere al pagamento della sanzione dell’ammenda inflittagli dagli organi di giustizia (comunicato ufficiale n. 14/24 del Giudice Sportivo), nel termine perentorio fissato dal RGF”*

La Procura Federale, a sostegno delle proprie argomentazioni, rappresentava che con comunicato ufficiale n. 14/24, pubblicato il 7.06.2024, il Giudice Sportivo, al termine di un procedimento disciplinare, condannava l’odierna incolpata al pagamento, a titolo di ammenda, della somma di €100,00, somma che a seguito delle verifiche effettuate, non risultava aver versato malgrado formalmente sollecita con invito del 27 agosto 2024 trasmesso dalla segreteria del Giudice Sportivo.

La Procura Federale procedeva quindi al deferimento della associazione sportiva, già tesserata, per violazione degli artt. 10 e 11 quater del RGF.



All'udienza di trattazione del procedimento del 18.03.2025, in assenza della deferita sebbene ritualmente citata e con la presenza da remoto del Procuratore Federale, il Tribunale invitava la Procura a concludere; la Procura Federale, riportandosi al deferimento, non insistendo con la contestata recidiva, concludeva chiedendo la condanna della associazione alla sanzione della inibizione per mesi sei così come disposto dall'art. 11 quater RGF.

Il Tribunale tratteneva la causa in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le evidenze processuali consentono di ritenere provata la responsabilità disciplinare dell'odierna incolpata per le violazioni regolamentari contestate.

Prima di entrare nel merito è rilevante ricordare che ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento di Giustizia, la sopravvenuta estraneità del tesserato all'ordinamento federale per omesso rinnovo del tesseramento, non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, rimanendo in tal caso semplicemente sospeso il termine di prescrizione e l'esecuzione della sanzione eventualmente irrogata.

La giurisdizione e la competenza degli Organi Federali infatti, si determinano con lo status di tesserato esistente al momento della commissione della violazione disciplinare non rilevando i successivi mutamenti dello status medesimo (cfr. art. 3 comma 2 R.D.G.)

Ciò detto, entrando nel merito si osserva quanto segue.

Dalla istruttoria è oggettivamente emerso che l'associazione sportiva XXXXX, malgrado sanzionata con comunicato del Giudice Sportivo n. 14/24, pubblicato il 7.06.2024 al pagamento della ammenda di euro 100.00, ometteva il versamento nei termini regolamentari, disattendendo quindi un provvedimento disciplinare.

Ora. L'art. 10 del RGS, stabilisce espressamente che qualora gli affiliati o i tesserati non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari incorrono in un ulteriore provvedimento disciplinare mentre l'art. 11 quater RGS specifica che costituisce illecito amministrativo l'omesso pagamento delle somme irrogate dagli Organi di



Giustizia nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.

Nel caso di specie è provato che l'associazione ha ommesso di provvedere, nei termini regolamentari, al pagamento di quanto dovuto a seguito del provvedimento sanzionatorio pubblicato il 7.06.2024 reso dal Giudice Sportivo nell'ambito del procedimento iscritto con il numero 14/24, ponendo quindi in essere la condotta antiregolamentare puntualmente contestata dalla Procura Federale.

Nessun dubbio dunque in ordine alla responsabilità disciplinare della deferita che ha ommesso di dare esecuzione ad un provvedimento sanzionatorio emesso da un Organo di Giustizia.

Passando alla quantificazione della sanzione, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, questo Tribunale ritiene di poter applicare alla già tesserata associazione sportiva XXXXX la sanzione della inibizione di mesi sei pari al minimo stabilito dal citato art. 11 quater RGF.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente procedimento, dichiara la già affiliata associazione sportiva XXXXX (cod. XXXXX-2024), in persona del legale rappresentante p.t., responsabile dell'addebito ascrittolo e per l'effetto applica a suo carico la sanzione della inibizione per mesi sei.

Così deciso in Roma, 18 marzo 2025

Il Segretario

Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni